

# STATUTO

## Art. 1

### *Costituzione*

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36/37/38 del Codice Civile, si è liberamente costituito nell'ambito dell'Università degli Studi di Firenze il "Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti Università degli Studi di Firenze" (CUFI), di seguito denominato Associazione, con sede in Piazza S. Marco 4, Firenze.

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e, nelle more della loro applicazione, tiene conto anche di quanto previsto dal D. Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000.

L'Associazione assume di conseguenza la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e di Associazione di Promozione Sociale (APS). In virtù di questa caratteristica, con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o ad un albo APS già esistente, l'acronimo APS sarà parte integrante del nome dell'Associazione.

## Art. 2

### *Principi e Scopi Generali dell'Associazione*

L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale la promozione di iniziative di cui all'art. 5 comma 1 del decreto legge 117/2017 ed in particolare:

- a) promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale e artistico di interesse sociale;

b) promuovere e organizzare attività turistiche di interesse sociale, culturale;

c) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

d) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;

e) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i Soci.

Per tali scopi ed attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

f) Il Circolo può partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.

g) Il Circolo ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le Istituzioni Pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero. Il Circolo per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinate e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati.

h) Il Circolo può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie

e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Direttivo.

### **Art. 3**

#### *Caratteristiche dell'Associazione*

Il Circolo è un Istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci.

Il Circolo, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività può articolarsi in Sezioni specializzate e/o in altri organismi.

Le Sezioni specializzate e gli altri organismi in cui si articola il Circolo possono anche operare attraverso un ampio rapporto di collaborazione con l'associazionismo democratico presente sul territorio.

I compiti, le responsabilità, le norme di funzionamento delle Sezioni e degli altri organismi in cui si articola il Circolo sono stabiliti da appositi regolamenti o statuti tenendo conto delle normative vigenti.

### **Art. 4**

#### *Soci dell'Associazione*

Possono essere Soci i dipendenti e il personale in quiescenza dell'Università di Firenze e tutte le persone che, condividendone gli scopi statutari, ne facciano richiesta.

I sopracitati soggetti acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell'Associazione con il pagamento

della relativa quota sociale. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di Soci entro trenta giorni dall'evento.

Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma dell'iscrizione ricorrere, entro 60 giorni, contro l'avverso al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti.

Tutti i Soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

a) frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;

b) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati;

c) possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa;

d) consultare i libri sociali.

Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i Soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui l'Associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con l'Associazione.

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 148 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo, secondo le modalità previste nel presente statuto.

I Soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota associativa periodicamente stabilita dall'Assemblea dei Soci;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) a un contegno decoroso all'interno delle strutture dell'Associazione.

Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i Soci che abbiano compiuto la maggiore età in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

## **Art. 5**

### *Organi dell'Associazione*

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

- Il Collegio Sindacale (se eletto).

- Il Collegio dei Probiviri (se eletto).

## **Art. 6**

### *L'Assemblea*

L'Assemblea, è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e ancora in forza.

L'Assemblea inoltre, può essere aperta ai familiari dei Soci, alle forze sociale ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di iniziative; questi invitati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

a) Nomina la Commissione Elettorale e può revocare i componenti degli organi sociali per gravi inadempienze amministrative e morali;

b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

c) nomina e revoca i Revisori dei Conti quando previsti;

d) approva il bilancio consuntivo entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento;

e) approva il bilancio preventivo entro il 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;

f) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

a) delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;

b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria, anche in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dell'Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo della base sociale; in questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e unità staccate e sul sito dell'Associazione specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali dell'Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data dell'Assemblea.

Le votazioni in Assemblea, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio potrà rappresentare un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea convoca le elezioni generali per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Commissione Elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro quindici giorni il nuovo Consiglio Direttivo.

La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi; in mancanza di questi dal secondo e così via.

Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione

## **Art. 7**

### *Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario che durano in carica per tutto il Mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa la responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dal Circolo per il conseguimento dei propri fini.

Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi della attività volontaria anche di Soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo si intende decaduto.

Qualora per dimissioni o altro vengano a mancare dei membri del Consiglio Direttivo essi verranno sostituiti dai primi non eletti. Nel caso non si raggiunga il numero previsto verranno indette elezioni suppletive.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via straordinaria su richiesta di almeno due dei suoi membri o su richiesta del Collegio Sindacale.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, il cui voto ha valore doppio in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo:

- a) è responsabile della gestione amministrativa;
- b) redige il bilancio consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno seguente a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento;
- c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
- e) definisce i regolamenti degli Organismi in cui si articola il Circolo secondo le indicazioni dell'Assemblea;
- f) risponde in merito alle domande di coloro che intendono associarsi; in caso di non accoglienza della domanda la risposta dovrà pervenire all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa;
- g) propone all'Assemblea l'ammontare delle quote associative annuali;
- h) decide sull'ammontare delle quote suppletive per particolari attività su proposta della Sezione interessata;
- i) decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nell'ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli cittadini;
- j) è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine numerate.

## **Art. 8**

*Il Presidente e Vicepresidente*

Il Presidente:

- a) rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- b) convoca il Consiglio Direttivo;
- c) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) stipula gli atti inerenti all'attività dell'Associazione;
- e) indice le elezioni sentito il Consiglio Direttivo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Vicepresidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

## **Art. 9**

### *Il Tesoriere*

Il Tesoriere:

- a) tiene aggiornata la contabilità e i libri sociali;
- b) tiene la gestione di Cassa dell'Associazione;
- c) cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie;
- d) propone le iniziative relative alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- e) cura la stesura dei bilanci Consuntivo/Preventivo/Sociale dell'Associazione.

Il Tesoriere può essere revocato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### **Art. 10**

##### *Pagamenti*

Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento:

a) Il Presidente

b) Il Tesoriere

#### **Art. 11**

##### *Il Segretario*

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti. Svolge funzioni amministrative, è responsabile della sede dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, raccoglie ed archivia i verbali, tiene aggiornato il Libro dei Soci, rilascia ad ogni socio una tessera di riconoscimento firmata dal Presidente, coadiuva quest'ultimo nella sua attività.

Il segretario può essere coadiuvato da uno o più Consiglieri o Soci dallo stesso individuati e proposti al Consiglio.

Il Segretario può essere revocato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

#### **Art. 12**

##### *Il Collegio Sindacale (se eletto)*

a) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.

b) Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare

il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

c) Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

### **Art. 13**

#### *Il Collegio dei Probiviri (se eletto)*

a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e il Circolo, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.

b) Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

c) Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.

d) Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

e) Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

### **Art. 14**

#### *Dimissioni*

a) I Soci possono dare le dimissioni dal Circolo secondo le modalità previste dal Regolamento.

b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

c) In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

d) Le dimissioni da membro del Collegio Sindacale e dei Probiviri debbono essere inviate al Collegio se nominato.

#### **Art. 15**

##### *Gratuità degli incarichi*

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri, delle Sezioni o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuiti.

Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

#### **Art. 16**

##### *Patrimonio*

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

a) le quote associative;

b) il contributo annuale dell'Università di Firenze;

c) eventuali contributi pubblici;

d) proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;

e) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

f) da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;

g) donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art. 17**

##### *Esercizi Sociali*

a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

b) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo.

c) Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **Art. 18**

### *Modifiche Statutarie*

a) Il presente Statuto può essere modificato previa decisione dell'Assemblea.

b) Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

### **Art. 19**

#### *Scioglimento dell'Associazione*

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deciso dall'Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata e deliberata con il 75% degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662. Successivamente alla costituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore in caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del Terzo Settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore" salvo altra destinazione imposta dalla legge.

### **Art. 20**

#### *Disposizioni finali*

